

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 12 aprile 2021

D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4536
Bando di sostegno alle M.P.M.I. per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia - Edizione 2021: approvazione dei criteri attuativi

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, promuovendo azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e s.m.i ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio» ed in particolare l'art. 70 che ricomprende, tra le imprese dell'attrattività territoriale, anche le imprese culturali e creative, ed estende anche a queste agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali e artigianali;

Visto altresì l'art. 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, relativo al tributo speciale per il conferimento di rifiuti in discarica;

Richiamato l'Atto di indirizzi, adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e bonifiche «Piano verso l'economia circolare», approvato con d.c.r. 980 del 21 gennaio 2020»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura (d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64) che:

- dedica un'attenzione particolare all'adeguamento normativo e alla promozione di un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese (40. Econ.14.1) anche mediante la collaborazione strategica ed operativa con il sistema camerale lombardo, oltre che allo sviluppo dell'imprenditorialità e il sostegno allo start up d'impresa (44. Econ.14.1), attraverso la valorizzazione delle «filiere di eccellenza» tecnologica e produttiva regionale quali driver di sviluppo competitivo; incentivando l'aggiornamento tecnologico delle MPMI e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità dell'intero processo produttivo, in una logica di innovazione continua; favorendo le aggregazioni tra imprese e valorizzando il capitale umano; mettendo a sistema conoscenze e capacità professionali per rispondere alla crescente complessità dei mercati e per perseguire gli obiettivi di crescita competitiva; favorendo lo sviluppo e il mantenimento di un ecosistema favorevole all'imprenditorialità, con il concorso di tutti gli Assessorati coinvolti, non solo dell'area economica;
- prevede un impegno della Giunta regionale per lo sviluppo sostenibile, inteso come «elemento distintivo dell'azione amministrativa e come occasione di migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni» e identifica il Risultato Atteso Ter. 09.02.194 «Approvazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile» e

sottolinea in particolare l'attenzione alla transizione verso un modello di economia circolare, individuando il Risultato Atteso Ter. 09.03.203 «Sviluppo dell'economia circolare»;

- individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, il consolidamento del posizionamento della Lombardia nel settore moda e design, nella logica di rafforzarne il driver di attrattività del territorio;

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - DEF 2020 approvata con d.g.r. 30 ottobre 2020, n. 3748 che richiama iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori moda e design quali fattori di attrattività;

Considerato che il 18 settembre 2019 è stato sottoscritto il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile (d.g.r. n. 1951 del 22 luglio 2019), a firma del Presidente Fontana e degli Assessori all'Ambiente e Clima e allo Sviluppo Economico, con 54 soggetti rappresentativi della realtà istituzionale, associativa, con le rappresentanze imprenditoriali, delle parti sociali e ambientali, e che il Protocollo è ancora aperto all'adesione di tutti i soggetti che operano in Lombardia;

Preso atto che rientrano tra le aree di impegno dei sottoscritti del Protocollo «la transizione verso l'economia circolare, quale modello di sviluppo per i sistemi produttivi e per la gestione dei flussi di materia, a partire dal prolungamento del ciclo di vita dei prodotti, favorendo lo sviluppo di servizi e piattaforme e il supporto e accompagnamento in particolare al sistema delle PMI lombarde», nonché «il rafforzamento del livello competitivo del mondo produttivo e dei servizi, nei sui diversi settori, avendo attenzione per le trasformazioni indotte nel mercato del lavoro, attraverso la promozione di attività di ricerca e innovazione di processo e di prodotto sempre più attenta agli impatti ambientali, il sostegno alle start up innovative nel settore della green economy»;

Vista la Risoluzione A/RES/70/ adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile», sottoscritta dal Governo di 193 paesi, che prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals (SDGs), tra cui in particolare l'SDG n. 12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

Dato atto che l'Italia si è impegnata nell'attuazione dell'Agenda 2030 e ha approvato la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, con cui in particolare promuove l'affermazione di modelli sostenibili di produzione e consumo;

Vista la Comunicazione alla Giunta regionale nella seduta del 21 dicembre 2020 da parte dell'Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, in relazione al «Documento di riferimento per la programmazione pluriennale delle politiche di marketing territoriale nel settore turismo» nel quale i driver della Moda e del Design risultano essere degli asset strategici del sistema economico-produttivo regionale, in grado - se opportunamente valorizzati - di trainare il processo di recupero di attrattività, contribuendo al miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio e delle comunità che vi risiedono;

Richiamate:

- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6790 «Determinazioni in merito all'adozione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo. Approvazione delle linee guida»;
- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle Linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020 n. XI/4067 che ha approvato il Programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767, sottoscritto il 17 dicembre 2018, all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come sog-

getto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;

- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari. Nel caso in cui le azioni siano pluriennali le risorse verranno messe a disposizione in rate annuali;

Dato atto che il Programma d'azione 2021 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, di cui alla richiamata d.g.r. 21 dicembre 2020 n. XI/4067, prevede azioni a sostegno di processi innovativi, di sviluppo di politiche di filiera e di transizione verso l'economia circolare, tra cui in particolare nell'Asse 1 (Competitività delle imprese) la realizzazione di una nuova edizione del bando «Innovazione delle filiere di economia circolare»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, a seguito delle quali il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

Considerato che:

- la situazione di emergenza dovuta all'epidemia da COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno generato impatti sia sul versante della domanda che dell'offerta, comportando la necessità di riconvertire alcune produzioni aziendali per rispondere alle nuove esigenze determinate dalla mutata situazione economica, sociale e sanitaria;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema camerale attivare, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività, misure finalizzate a favorire il riposizionamento competitivo delle MPMI in ottica di economia circolare rendendo possibile la simbiosi industriale, anche in conseguenza dei mutamenti del mercato e delle catene di fornitura delle materie prime, per le subentrate difficoltà di approvvigionamento dai paesi esteri, oltre che delle mutate esigenze di sicurezza e sostenibilità;

Preso atto dell'approvazione in data 25 marzo 2021 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'attivazione dell'iniziativa mediante l'approvazione dei criteri attuativi del 2° bando, a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, per l'Innovazione delle filiere di economia circolare - edizione 2021;

Dato atto che l'entità delle risorse da destinare al bando ammonta a euro 3.621.000,00 di cui euro 2.756.000,00 a carico di Regione Lombardia, di cui DG Sviluppo Economico euro 1.000.000,00, DG Ambiente e Clima euro 1.000.000,00 e DG Turismo Marketing Territoriale e Moda euro 756.000,00 e euro 865.000,00 a carico delle Camere di Commercio della Lombardia;

Stabilito che:

- lo stanziamento della DG Sviluppo Economico, e della DG Ambiente e Clima è destinato alla copertura delle spese esclusivamente in conto capitale ed è assegnabile indistintamente su tutto il territorio regionale;
- lo stanziamento della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda, sia in capitale che corrente è destinato al finanziamento dei progetti relativi alle tematiche di moda e design collocati utilmente in graduatoria su tutto il territorio regionale;
- lo stanziamento delle Camere di Commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell'intervento nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio, prevalentemente a copertura delle spese di natura corrente e in ogni caso utilizzabile anche per le spese in conto capitale;
- per ogni ambito territoriale la somma delle spese in conto capitale per ciascun progetto ammesso deve essere alme-

no pari al 40% del totale delle spese del progetto;

- esaurita la riserva destinata ai progetti di design e moda che saranno interamente finanziati con risorse regionali della DG Turismo, marketing territoriale e moda, le risorse regionali della DG Sviluppo Economico, della DG Ambiente e Clima e le risorse camerale saranno utilizzate in misura paritaria (50% regione e 50% camere) a copertura dei singoli progetti ammessi a contributo, in ordine di graduatoria e sino al limite delle disponibilità delle dotazioni territoriali, una volta esaurite le dotazioni camerale territoriali, verranno assegnate tutte le risorse regionali residue indistintamente su tutto il territorio;

Dato atto che i progetti selezionati e ammessi a contributo dovranno essere realizzati nell'arco di 12 mesi e che il termine di ultimazione dei progetti e della conseguente rendicontazione non andrà oltre il 31 dicembre 2022;

Camere	RISORSE BANDO 2021	
	Regione Lombardia	Camere di commercio
BERGAMO	€ 2.756.000,00 (risorse assegnabili indistintamente su tutto il territorio regionale)	100.000,00
BRESCIA		120.000,00
COMO - LECCO		80.000,00
CREMONA		30.000,00
MANTOVA		30.000,00
MILANO MONZA BRIANZA LODI		400.000,00
SONDRIO		25.000,00
VARESE		80.000,00
TOTALE		€ 3.621.000,00

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
 - di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
 - che le risorse a carico di Regione Lombardia, pari a euro 2.756.000,00, hanno la seguente copertura:
 - 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 14.01.203.10403 del bilancio 2022 a carico della DG Sviluppo economico;
 - € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 9.03.203.8243 del bilancio 2021, per cui verrà attivato il fondo pluriennale vincolato in relazione all'esigibilità nel 2022, a carico della DG Ambiente e Clima;
 - 756.000,00 su capitoli di spesa della DG Turismo, marketing territoriale e moda del bilancio regionale 2022 destinati ad interventi a favore delle imprese: euro 500.000 su capitolo 8644 per spese in corrente ed euro 256.000 su capitolo 10156 per spese in capitale che, per il tramite di apposita variazione compensativa, verranno appostati su capitoli di bilancio idonei dal punto di vista del Piano dei conti per la liquidazione ad Unioncamere Lombardia;
 - che lo stanziamento a carico del sistema camerale pari a euro 865.000,00, trova copertura sui bilanci delle Camere di commercio aderenti all'iniziativa;
 - di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria di euro 2.756.000,00 a Unioncamere Lombardia in due tranches di cui la prima, pari al 50%, dopo l'approvazione della graduatoria e non prima di gennaio 2022 e la seconda decorso il termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari ammessi, a fronte della presentazione di una relazione da parte di Unioncamere Lombardia, quantificando le relative risorse da trasferire;
 - che Unioncamere Lombardia trasmetterà una relazione finale successiva alle effettive erogazioni ai beneficiari finali, come da Linee guida (art. 8) dell'Accordo per la competitività con il sistema camerale approvate con d.g.r. 27 maggio 2019 n. XI/1662, al fine di quantificare eventuali economie da minore rendicontazione che dovessero verificarsi con conseguente rientro delle risorse regionali al bilancio;
- Visti:
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti de-

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 12 aprile 2021

stinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la conti-

nuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Dato atto che:

- il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stata prorogata la validità del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla suddetta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021;
- il 1° febbraio 2021 la Commissione, con la comunicazione C(2021)34/06 ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Dato atto che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C (2021)34/06 è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga e la modifica del plafond 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Visto il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Stabilito che:

- le agevolazioni della misura di incentivazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i.;
- gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» l'agevolazione:
- non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamen-

to (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito altresì che le agevolazioni di cui alla misura di incentivazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande eventualmente concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del procedimento:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per eventuali aiuti in «de minimis» concessi dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o

professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che la misura di incentivazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata all'emergenza COVID 19, che richiede interventi per lo sviluppo dell'economia circolare in conseguenza dei mutamenti del mercato e delle catene di fornitura delle materie prime e che tali investimenti non sarebbero effettuati dalle imprese senza l'agevolazione pubblica a causa della carenza di liquidità delle imprese danneggiate dalla crisi da COVID 19;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a valere sulla misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che trattandosi di interventi per l'innovazione tecnologica non si applica l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003);

Richiamata la d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 «Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c.4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che prevede che in occasione della concessione di finanziamenti alle imprese sia stabilita una premialità nei confronti delle imprese in possesso del «rating di legalità, all'interno dei criteri di selezione e valutazione, da scegliere tra preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate;

Stabilito di prevedere in attuazione della richiamata D.G.R. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 l'attribuzione di una premialità in termini di punteggio aggiuntivo;

Ritenuto necessario approvare i criteri dell'iniziativa «Bando di sostegno alle MPMI per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia - edizione 2020/2021» finalizzata a promuovere e riqualificare le filiere produttive lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare rendendo possibile la simbiosi industriale, anche ai fini della ripresa economica;

Visto l'Allegato A - «Bando di sostegno alle MPMI per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia - edizione 2020/2021: approvazione dei criteri attuativi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- con successivi provvedimenti del Dirigente dell'Unità Organizzativa Competitività delle filiere e dei territori, del Dirigente dell'Unità Organizzativa Economia circolare, Usi della materia e Bonifiche, del Dirigente dell'Unità Organizzativa Marketing Territoriale, Moda e Design si procederà all'adozione degli atti contabili;
- il presente provvedimento è stato sottoposto al Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 1 aprile 2021;
- sulla base delle eventuali disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 12 aprile 2021

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, «Bando di sostegno alle MPMI per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia – edizione 2021: approvazione dei criteri attuativi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A la seguente dotazione finanziaria:

Camere	RISORSE BANDO 2021	
	Regione Lombardia	Camere di commercio
BERGAMO	€ 2.756.000,00 (risorse assegnabili indistintamente su tutto il territorio regionale)	100.000,00
BRESCIA		120.000,00
COMO - LECCO		80.000,00
CREMONA		30.000,00
MANTOVA		30.000,00
MILANO MONZA BRIANZA LODI		400.000,00
SONDRIO		25.000,00
VARESE		80.000,00
TOTALE		€ 3.621.000,00

3. di stabilire che:

- lo stanziamento della DG Sviluppo Economico, e della DG Ambiente e Clima è destinato alla copertura delle spese esclusivamente in conto capitale ed è assegnabile indistintamente su tutto il territorio regionale;
- lo stanziamento della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda, sia in capitale che corrente è destinato al finanziamento dei progetti relativi alle tematiche di moda e design collocati utilmente in graduatoria su tutto il territorio regionale;
- lo stanziamento delle Camere di Commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell'intervento nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio, prevalentemente a copertura delle spese di natura corrente e in ogni caso utilizzabile anche per le spese in conto capitale;
- per ogni ambito territoriale la somma delle spese in conto capitale per ciascun progetto ammesso deve essere almeno pari al 40% del totale delle spese del progetto;
- esaurita la riserva destinata ai progetti di design e moda che saranno interamente finanziati con risorse regionali della DG Turismo, marketing territoriale e moda, le risorse regionali della DG Sviluppo Economico, della DG Ambiente e Clima e le risorse camerale saranno utilizzate in misura paritaria (50% regione e 50% camere) a copertura dei singoli progetti ammessi a contributo, in ordine di graduatoria e sino al limite delle disponibilità delle dotazioni territoriali, una volta esaurite le dotazioni camerale territoriali, verranno assegnate tutte le risorse regionali residue indistintamente su tutto il territorio;

4. di precisare che le risorse a carico di Regione Lombardia, pari a euro 2.756.000,00, hanno la seguente copertura:

- € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 14.01.203.10403 del bilancio 2022 a carico della DG Sviluppo economico;
- € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 9.03.203.8243 del bilancio 2021, per cui verrà attivato il fondo pluriennale vincolato in relazione all'esigibilità nel 2022, a carico della DG Ambiente e Clima;
- 756.000,00 su capitoli di spesa della DG Turismo, marketing territoriale e moda del bilancio regionale 2022 destinati ad interventi a favore delle imprese: euro 500.000 su capitolo 8644 per spese in corrente ed euro 256.000 su capitolo 10156 per spese in capitale che, per il tramite di apposita variazione compensativa, verranno appostati su capitoli di bilancio idonei dal punto di vista del Piano dei conti per la liquidazione ad Unioncamere Lombardia;

5. di precisare che lo stanziamento a carico del sistema camerale pari a euro 865.000,00, trova copertura sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa;

6. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

7. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

8. di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria di euro 2.756.000,00 a Unioncamere Lombardia in due tranche di cui la prima, pari al 50%, dopo l'approvazione della graduatoria e non prima di gennaio 2022 e la seconda decorso il termine per la presentazione delle rendicontazioni da parte dei beneficiari ammessi, a fronte della presentazione di una relazione da parte di Unioncamere Lombardia, quantificando le relative risorse da trasferire;

9. di dare atto che Unioncamere Lombardia trasmetterà una relazione finale successiva alle effettive erogazioni ai beneficiari finali, come da Linee guida (art. 8) dell'Accordo per la competitività con il sistema camerale approvate con d.g.r. 27 maggio 2019 n. XI/1662, al fine di quantificare eventuali economie da minore rendicontazione che dovessero verificarsi con conseguente rientro delle risorse regionali al bilancio;

10. di prevedere che le agevolazioni della misura di incentivazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

11. decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande eventualmente concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

12. di demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa Competitività delle filiere e dei territori, al Dirigente dell'Unità Organizzativa Economia circolare, Usi della materia e Bonifiche e al Dirigente dell'Unità Organizzativa Marketing territoriale, Moda e Design l'adozione degli atti contabili;

13. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

14. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

ALLEGATO A

Titolo	BANDO DI SOSTEGNO ALLE M.P.M.I. PER L'INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA – EDIZIONE 2021: APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI
Finalità	<p>L'iniziativa è finalizzata a promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare, rendendo possibile la simbiosi industriale, anche ai fini della ripresa economica post Covid 19, attraverso il sostegno a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progetti che promuovano il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini e la riduzione della produzione di rifiuti; 2. Eco-design: progetti che tengano conto dell'intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle Thinking; 3. progetti di cui ai punti 1 e 2 che intendano fornire una risposta alle nuove esigenze economiche, sanitarie e sociali, in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di nuovi materiali, dispositivi e/o componenti in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro.
R.A. PRS XI Lgs.	<p>Econ.14.1.44 - Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa Ter. 09.03.203 – Sviluppo dell'economia circolare Econ. 07.01.64 – Attrattività turistica e marketing</p>
Soggetti beneficiari	<p>MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) aventi sede operativa in Lombardia al momento dell'erogazione, in forma singola o in aggregazione composta da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera.</p> <p>All'aggregazione possono prendere parte anche soggetti che non siano MPMI (p.e. grandi imprese, Mid Cap, centri di ricerca, associazioni di categoria ecc.) che però non potranno essere beneficiari di contributi.</p>
Modalità di attuazione	<p>Potranno essere presentati progetti che rientrano negli ambiti di intervento di cui al successivo punto "Interventi agevolabili".</p> <p>A seguito dell'analisi dei progetti da parte di un Nucleo di valutazione, verrà formulata una graduatoria delle proposte ammissibili. Le proposte selezionate, in ordine di graduatoria e nel limite delle risorse disponibili, riceveranno un contributo fino</p>

	<p>ad un massimo di 120.000,00 euro a parziale copertura delle spese relative alla messa sul mercato e/o industrializzazione del prodotto, prevedendo il coinvolgimento dell'intera filiera, secondo i criteri elencati al punto "Istruttoria e valutazione".</p> <p>I progetti relativi alle tematiche di moda e design saranno finanziati con risorse della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda, fino ad esaurimento delle stesse.</p> <p>I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi dall'approvazione della graduatoria.</p>
Dotazione finanziaria	<p>La dotazione finanziaria ammonta a euro 3.621.000,00 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 2.756.000,00 a carico di Regione Lombardia, di cui 1.000.000,00 della DG Sviluppo Economico, 1.000.000,00 della DG Ambiente e Clima, 756.000,00 della DG Turismo, Marketing territoriale e Moda; - Euro 865.000,00 a carico delle Camere di Commercio della Lombardia, così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> o BERGAMO: € 100.000,00 o BRESCIA: € 120.000,00 o COMO – LECCO: € 80.000,00 o CREMONA: € 30.000,00 o MANTOVA: € 30.000,00 o MILANO MONZA BRIANZA LODI: € 400.000,00 o SONDRIO: € 25.000,00 o VARESE: € 80.000,00 <p>Lo stanziamento della DG Sviluppo Economico, e della DG Ambiente e Clima è destinato alla copertura delle spese esclusivamente in conto capitale ed è assegnabile indistintamente su tutto il territorio regionale.</p> <p>Lo stanziamento della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda, sia in capitale che corrente è destinato al finanziamento dei progetti relativi alle tematiche di moda e design collocati utilmente in graduatoria su tutto il territorio regionale;</p> <p>Lo stanziamento delle Camere di Commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell'intervento nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio, prevalentemente a copertura delle spese di natura corrente e in ogni caso utilizzabile anche per le spese in conto capitale.</p> <p>La somma delle spese in conto capitale per ciascun progetto ammesso deve essere almeno pari al 40% del totale delle spese del progetto;</p>

	<p>Esaurita la riserva destinata ai progetti di design e moda che saranno interamente finanziati con risorse regionali della DG Turismo, marketing territoriale e moda, le risorse regionali della DG Sviluppo Economico, della DG Ambiente e Clima e le risorse camerali saranno utilizzate in misura paritaria (50% regione e 50% camere) a copertura dei singoli progetti ammessi a contributo, in ordine di graduatoria e sino al limite delle disponibilità delle dotazioni territoriali, una volta esaurite le dotazioni camerali territoriali, verranno assegnate tutte le risorse regionali residue indistintamente su tutto il territorio.</p>
<p>Fonte di finanziamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.000.000,00 euro a valere sul capitolo di spesa in conto capitale della DG Sviluppo economico numero 14.01.203.10403 dell'esercizio finanziario 2022 del Bilancio regionale; ✓ 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa in conto capitale della DG Ambiente e Clima numero 9.03.203.8243 del bilancio 2021, per cui verrà attivato il fondo pluriennale vincolato in relazione all'esigibilità nel 2022; ✓ 756.000,00 su capitoli di spesa della DG Turismo, marketing territoriale e moda del bilancio regionale 2022 destinati ad interventi a favore delle imprese: euro 500.000 su capitolo 8644 per spese in corrente ed euro 256.000 su capitolo 10156 per spese in capitale che, per il tramite di apposita variazione compensativa, verranno appostati su capitoli di bilancio idonei dal punto di vista del Piano dei conti per la liquidazione ad Unioncamere Lombardia; ✓ 865.000,00 euro a valere sul bilancio delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa nell'ambito dell'Accordo per la Competitività tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo.
<p>Tipologia ed entità dell'agevolazione</p>	<p>Il contributo è assegnato a ogni singola impresa partecipante in funzione delle spese presentate, con un investimento minimo previsto pari a € 40.000,00 per progetto e un importo massimo concedibile pari a € 120.000,00 per progetto.</p> <p>In caso di aggregazione, il contributo è assegnato alle singole imprese che la compongono, in funzione dei rispettivi impegni di spesa dichiarati nel modulo di domanda.</p> <p>L'intensità dell'agevolazione è pari al 40% dei costi ammissibili.</p>

<p>Regime di aiuto</p>	<p>Il contributo a fondo perduto si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" l'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; - può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. <p>Le agevolazioni - possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul</p>
-------------------------------	--

	<p>funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.</p> <p>Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" eventuali domande concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrare nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p>
Interventi agevolabili	<p>Gli ambiti di intervento agevolabili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione rifiuti e riutilizzo di beni e materiali; • innovazioni di processo o di prodotto per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di prodotti da recupero di rifiuti; • attività di preparazione per il riutilizzo; • progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della filiera; • sperimentazione e applicazione di strumenti per l'incremento della durata di vita dei prodotti ed il miglioramento del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (Eco-design); • implementazione di strumenti e metodologie per l'uso razionale delle risorse naturali; • riconversione della produzione finalizzata alla realizzazione di nuovi materiali, prototipi, sviluppo di dispositivi e/o componenti anche in ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro.
Spese ammissibili	<p>Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, al netto dell'IVA:</p> <p>a) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up tecnologici, definizione di strategie commerciali ecc.);</p>

	<p>b) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o leasing) e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;</p> <p>c) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD, LCA ecc.);</p> <p>d) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche e di eventuale registrazione REACH;</p> <p>e) Servizi per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;</p> <p>f) Tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;</p> <p>g) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);</p> <p>h) Spese per la tutela della proprietà industriale;</p> <p>i) Spese del personale dell'azienda, solo se espressamente dedicato al progetto, fino ad un massimo del 10% della somma delle voci di spesa da a) a g). Qualora venga impiegato ulteriore personale di nuova assunzione, esclusivamente dedicato al progetto, potrà essere riconosciuta un'ulteriore quota nel limite del 10% della somma delle voci di spesa da a) a i).</p> <p>Nell'ambito del progetto, la somma delle spese in conto capitale (b, d, f, g, h) non può essere inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili.</p> <p>Saranno riconosciute le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione sul Burl della presente deliberazione di giunta regionale di approvazione dei criteri attuativi del bando.</p> <p>Le risorse regionali in conto capitale sono a copertura delle spese di cui alle lettere b, d, f, g, h.</p>
Tipologia della procedura	<p>Per la selezione dei progetti si prevede la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del procedimento, entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>La selezione dei progetti avverrà a seguito di procedura valutativa da parte del Nucleo di valutazione.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>Le domande di partecipazione al bando devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it</p> <p>I progetti presentati che superano l'istruttoria amministrativa-</p>

	<p>formale (finalizzata a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata dai proponenti) sono selezionati da un Nucleo di valutazione tecnica, sulla base dei seguenti macro-criteri (con punteggio da 0 a 100), meglio declinati nel bando attuativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevanza degli impatti ambientali positivi, valutati sulla base di studi e quantificazioni; 2. Scalabilità del progetto; 3. Innovatività del progetto e potenziale effetto leva; 4. Rappresentatività del progetto e relazioni esterne; 5. Piano economico finanziario e di marketing; 6. Qualità del team; 7. Capacità di risposta alle nuove esigenze determinate dalla situazione sanitaria, sociale ed economica. <p>Saranno ritenute ammissibili al contributo solo i progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di 65 punti.</p> <p>Ai progetti che superano la soglia minima di 65 punti su 100 saranno riconosciute le seguenti premialità per ulteriori complessivi 8 punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetti che riguardino prodotti e servizi che ricadono nelle categorie individuate con i CAM (Criteri Ambientali Minimi) definiti dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito dell'applicazione del Green Public Procurement; - progetti che riguardino l'utilizzo di sottoprodotti iscritti all'"Elenco sottoprodotti" per l'approvvigionamento dei materiali da introdurre nei cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini; - progetti che riguardino l'utilizzo di prodotti da recupero rifiuti all'interno di cicli produttivi; - possesso del rating di legalità; - attestazione inerente azioni di Responsabilità sociale delle Imprese coerenti con l'ambito progettuale.
Soggetto Gestore	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - realizzare la misura secondo i criteri del presente Allegato A,

	<p>garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</p> <ul style="list-style-type: none">- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo è erogato ai beneficiari da Unioncamere Lombardia per il tramite della Camera di Commercio competente territorialmente a seguito della verifica della documentazione presentata e sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute.</p>